



**COMUNE DI VILLAROSA
PROVINCIA DI ENNA**

SERVIZIO INTERESSATO
AREA IV - AFFARI GENERALI

COPIA

ORDINANZA SINDACALE

Registro Settore n. 11 Del 24-03-2020

OGGETTO:	ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DIVIETO DI SPOSTAMENTO DA E PER IL COMUNE DI VILLAROSA
-----------------	---

IL SINDACO

VISTO l' articolo 32 della Costituzione;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 ;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del Servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'articolo 32 (Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria) che prevede che il Sindaco possa emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa al territorio comunale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all' insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19", convertito, con modificazioni nella legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all' emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

VISTO il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, recante "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19";

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020; **CONSIDERATI** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

VISTE le Ordinanze contingibili e urgenti n°1 del 25 febbraio 2020, n°2 del 26 febbraio 2020 e nn°3 e 4 del 08.03.2020, n° 6 del 19.03.2020, n° 7 del 20.03.2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

VISTA, altresì, l'ordinanza contingibile e urgente n.5 del 13.3.2020 del Presidente della Regione Siciliana che detta ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 ;

VISTA l'ordinanza 22 marzo 2020, emanata dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Interno, che vieta a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;

Vista la evoluzione in provincia di Enna del contagio da "coronavirus";

Considerato che in riferimento a quanto riferito nella ordinanza n.7/2020 del Presidente della Regione Siciliana "... la stragrande maggioranza dei soggetti destinatari di contagio COVID-19 è completamente asintomatica..."

ATTESO che per prevenire il contagio e la diffusione del virus non solo è di fondamentale importanza la collaborazione da parte di tutti i cittadini ma che effettivamente si seguano, con il più alto senso di responsabilità, tutte le indicazioni fornite dalle Autorità preposte;

STANTE CHE al momento non c'è un caso di contagio da Coronavirus nel nostro Comune che , pertanto,ad oggi è "indenne";

RITENUTO, tuttavia, che eventuali spostamenti in ingresso ed in uscita dal territorio del Comune di Villarosa esporrebbero la popolazione al concreto gravissimo rischio di incremento esponenziale della

diffusione del virus e che, pertanto, ricorrerebbero le condizioni di estrema necessità ed urgenza per l'adozione di misure volte ad impedire gli spostamenti da e per il territorio del Comune; al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19;

RITENUTO necessario adottare ulteriori misure , sull'intero territorio comunale, per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID- 19 ;

ORDINA

Ai datori di lavoro, pubblici e privati, operanti sul territorio di Villarosa, al fine di dare completa esecuzione all'ordinanza interministeriale del 22 marzo 2020,

1. Di adottare ogni misura organizzativa per evitare ai propri dipendenti di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, da o verso il comune di Villarosa;
2. Di privilegiare il lavoro agile ed assegnando le mansioni da svolgere di presenza esclusivamente a personale residente o con dimora a Villarosa;
3. di autorizzare gli spostamenti ed i trasferimenti da o verso il comune di Villarosa di medici, infermieri, OSS e OSA;
4. di autorizzare gli spostamenti di persone fisiche in servizio presso le Pubbliche Amministrazioni previo loro censimento;
5. di autorizzare gli spostamenti per documentati motivi di salute;
6. Di evitare gli spostamenti da e per il Comune di Villarosa dai comuni con accertate presenze di COVID-19

SI RIMETTE

Alle Forze dell'Ordine di provvedere a far rispettare la presente ordinanza, emanata in conformità all'ordinanza interministeriale 22 marzo 2020, nonché alla verifica delle dichiarazioni rese che legittimano gli spostamenti da e per il comune di Villarosa .

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art.650 del Codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave.

La presente ordinanza è pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Villarosa .

La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza viene trasmessa a Sua Ecc.za il Prefetto , al Coordinamento della Presidenza della Regione Siciliana per le attività necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19 (di

cui all'articolo 1 dell'Ordinanza contingibile e urgente n°2 del 26 febbraio 2020), tramite l'ANCI-Sicilia ed il Dipartimento regionale della Protezione civile.

La presente ordinanza viene, altresì, trasmessa al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Villarosa, per tutti i provvedimenti che ne conseguono.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio dell'atto stesso al T.A.R. ovvero entro 120 giorni dalla sua pubblicazione mediante ricorso straordinario al Presidente della Regione.

Il Responsabile del procedimento
F.to SIG.RA Caligola Maria Giuseppa

Il SINDACO
F.to FASCIANA GIUSEPPE